



UNC
CONSUMATORI.IT

Animale come erede, cosa dice la legge

19 Maggio 2020



È possibile nominare come erede un animale? È una domanda che, spesso, si pone chi vorrebbe assicurarne il **mantenimento** e il **benessere** anche dopo la propria morte.

Per essere sicuri che eventuali disposizioni in tal senso siano valide e, quindi, eseguite quando sarà il momento, è necessario riferirsi alla **disciplina del Codice civile, in materia di successioni** e anche alla **condizione giuridica** che viene **attribuita agli animali**.

Un animale come erede: Cosa dice la legge?

In base al **Codice civile**, gli animali sono qualificati come **“beni mobili”**, quindi come oggetti. Questa condizione giuridica renderebbe, paradossalmente, possibile lasciarli in eredità, ma non consente di nominarli destinatari diretti di un **lascito testamentario**.

Anche se **cani** e **gatti** sono ormai considerati **membri della famiglia**, per la legge non sono persone e sceglierli come eredi avrebbe l'effetto (giuridico) di volere destinare i

propri beni alla lavatrice oppure al frullatore. Un testamento simile non sarebbe valido!

Come provvedere agli animali, dopo la propria dipartita?

La soluzione è quella di **fare un testamento che li renda eredi in modo indiretto**.

A questo scopo, è possibile identificare un beneficiario “umano”, ad esempio **un familiare** o una persona di fiducia, nominandolo erede dei beni che si intendono destinare a favore dell’animale (o anche di più animali) e prevedendo una **clausola specifica**, per creare il vincolo a utilizzarne il valore per accudirli.

L’**animale** o gli **animali** dovranno essere chiaramente indicati nel documento e si potranno anche precisare le modalità con cui detenerli e garantire il loro benessere per gli anni futuri.

In alternativa, si può scegliere di affidare gli animali a **un’associazione o a un ente protezionistico**, destinando loro anche il patrimonio ereditario.

In questo modo, **li si può incaricare di pensare agli animali “eredi”** e magari si può decidere di prevedere che tali organismi amministrino il lascito occupandosi anche di altri animali più sfortunati.

Come deve essere scritto il testamento?

Per essere valido, un testamento può essere **scritto e firmato di proprio pugno** (olografo). Per avere maggiori garanzie che il documento non vada perso o sia manomesso, è consigliabile predisporlo in forma di **testamento pubblico**, cioè redatto da un notaio con le dovute formalità.

L’atto acquisisce, così, un’ufficialità inoppugnabile e avrà anche il vantaggio di rimanere archiviato nel repertorio per gli atti di ultima volontà, che è un registro in cui il notaio tiene traccia di tutti gli atti da lui ricevuti.

Per contro, bisognerà considerare il costo del **servizio notarile**.

Tuttavia, non si deve nemmeno trascurare il rischio di scrivere disposizioni nulle o impugnabili (ad esempio perché si violano le norme sull’eredità legittima, di eventuali altri beneficiari), rendendo vano l’intento di tutelare il proprio animale.

Un animale come erede, come si garantisce il rispetto delle ultime volontà?

Per essere sicuri che la volontà di chi fa testamento sia rispettata e che l’eredità sia destinata effettivamente agli scopi previsti, si può seguire la via del **lascito alternativo** ossia della previsione di una seconda nomina di possibile beneficiario diretto e vincolato dall’onere di provvedere all’animale.

Tale seconda figura sarà indicata come la persona che dovrà sostituire la prima, nel caso in cui questa non possa o non voglia più adempiere agli obblighi di mantenimento e cura dell'animale stesso.

Per ulteriore sicurezza, **è possibile nominare un esecutore testamentario**, scegliendolo sempre tra le persone di propria fiducia e affidandogli il compito di vigilare e assicurare la corretta attuazione, nel tempo, delle disposizioni di chi ha cessato di vivere.

La scelta di proteggere il proprio **animale anche da defunti è un atto di amore e rispetto** verso un compagno di vita, che potrebbe improvvisamente trovarsi **indifeso**.

Bisogna tenere presente, però, che la scelta del destinatario diretto dell'onere di provvedere al suo benessere deve essere **valutata per tempo, con attenzione**.

Sia nel caso in cui si tratti di fargli amministrare un patrimonio consistente, che potrebbe suscitare la tentazione di destinarlo ad altri fini, sia qualora, invece, la somma del lascito fosse esigua, perché potrebbe scoraggiare un destinatario poco motivato dall'accettare l'impegno connesso a un'eredità che potrebbe non compensarlo completamente.

Autore: Paola Fossati (animalidacompagnia.it)

Data: 20 maggio 2020